

null



CONSIGLIO NAZIONALE COMUNICATI

13.05.14

Consiglio Nazionale

QUICK GUIDE ANTIRICICLAGGIO ⁽¹⁾

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nella seduta del 9 maggio u.s., ha approvato la “Quick Guide”, predisposta dal Gruppo Antiriciclaggio del CNN, che sarà fruibile dalla R.U.N. (sezione Antiriciclaggio Materiali III Direttiva), e che di seguito si riporta. La “Quick Guide” è un nuovo ausilio messo a disposizione dei colleghi per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Ovviamente essa rappresenta una prima “indicazione”, un “abstract” delle “ [Linee Guida in materia di adeguata verifica della clientela](#) ” che sono già a disposizione della categoria e che si raccomanda di leggere e di tener presenti.

Salvatore Lombardo

CONSIGLIERE NAZIONALE DEL NOTARIATO

COORDINATORE DEL GRUPPO ANTIRICICLAGGIO

INTRODUZIONE

Il sistema antiriciclaggio domestico, del tutto simile a quello ormai adottato, oltre che dagli altri paesi della Comunità Europea, anche dai più importanti paesi extracomunitari, prevede il coinvolgimento, accanto ai soggetti che istituzionalmente combattono il riciclaggio, anche delle banche, dei soggetti di area finanziaria e dei professionisti.

In particolare il professionista, e quindi il notaio, è da un lato soggetto passivo di obblighi (l’obbligo di eseguire l’adeguata verifica e gli obblighi di registrazione e conservazione), dall’altro è soggetto attivo, dal quale il sistema si attende una collaborazione con gli altri attori per intercettare i fenomeni di riciclaggio, mediante la segnalazione di operazioni sospette.

Prima di esaminare in concreto le norme che disciplinano questi tre obblighi (adeguata verifica, registrazione e conservazione, e segnalazione) occorre dotarsi di una particolare chiave interpretativa; il dettato normativo è infatti molto spesso non differenziato tra i vari soggetti obbligati (banche e intermediari finanziari da un lato, professionisti dall'altro) che hanno caratteristiche operative e strutturali tra loro affatto diverse.

In aggiunta a ciò occorre considerare che il notaio si pone, per alcuni aspetti, in una posizione intermedia tra queste due categorie di soggetti obbligati: da un lato, come le banche e i soggetti di area finanziaria, intrattiene relazioni con un rilevante numero di soggetti nell'arco dell'anno, mentre gli altri professionisti hanno un ridotto numero di clienti, dall'altro gli studi notarili sono comunque strutturati come studi professionali, e quindi lontani dal punto di vista dimensionale, dalla struttura delle banche.

A ciò si aggiunga che, sia le banche e gli intermediari finanziari, che gli altri professionisti, hanno, perlopiù, rapporti continuativi con la clientela, e ciò li pone in grado di esercitare un controllo costante nel tempo sul comportamento della medesima, tale da poter far emergere eventuali anomalie degne di segnalazione, mentre il notaio ha normalmente un rapporto episodico con i clienti, talvolta limitato al giorno della stipula (si pensi alla figura del venditore nella vendita immobiliare).

Tutto questo rende necessaria l'adozione di un criterio interpretativo specificamente dedicato all'applicazione della normativa alla nostra categoria.

La soluzione può essere offerta dalla circostanza che la nostra materia è regolata da normativa di recepimento di direttiva comunitaria; in forza di ciò l'interprete è legittimato a ricorrere ai principi generali della materia contenuti nei considerando della III Direttiva, nella Legge Delega e anche nell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo 231/2007.

Tali principi sono stati individuati dalla dottrina nella *sostenibilità* (il sacrificio richiesto al professionista deve essere adeguato al beneficio che si vuole ricavare), nella *proporzionalità* (gli obblighi vanno commisurati al tipo di soggetto obbligato ed alle dimensioni della sua struttura), nella *valutazione in base al profilo di rischio* (gli obblighi vanno commisurati al tipo di cliente e di prestazione) e nella *valutazione in base alle informazioni possedute o acquisite nell'ambito della attività professionale* (il soggetto obbligato valuta in base agli elementi che ordinariamente possiede).

Una volta fissati questi criteri interpretativi è più agevole giungere ad una lettura tollerabile della normativa con riferimento alla attività notarile.

ADEGUATA VERIFICA

Contenuto degli obblighi (artt. 18, 19 e 20)

Il notaio deve **identificare il cliente e l'eventuale titolare effettivo, ottenere informazioni** sulla natura e sullo scopo della prestazione e deve **svolgere un controllo costante qualora abbia con il cliente un rapporto continuativo** .

Gli obblighi di adeguata verifica devono essere assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente ed alla prestazione.

Il notaio deve essere in grado di dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata al rischio.

A) L'IDENTIFICAZIONE

Il concetto di **cliente** , riferito all'attività notarile, tende a coincidere con la parte in senso sostanziale dell'atto, vale a dire il soggetto al quale si rende la prestazione professionale in seguito all'incarico ricevuto.

Il concetto di **titolare effettivo** , invece, è proprio della normativa antiriciclaggio, e tende ad individuare le persone fisiche che, in ultima analisi, beneficiano della operazione o controllano il soggetto non personificato che si presenta di fronte al notaio.

Come si identifica il cliente?

- Se si tratta di persona fisica, occorre acquisire un documento di identità non scaduto, salvo casi eccezionali nei quali è lo stesso notaio che identifica direttamente la persona fisica o per conoscenza diretta o a mezzo di fidefacienti;

- se si tratta di soggetto non personificato, il notaio deve identificare i poteri di rappresentanza e l'identità del delegato alla firma;

- se si tratta di procuratore, l'identificazione va a lui riferita, in quanto si può fare affidamento sull'identificazione del mandante effettuata dal notaio che ha autenticato la procura.

Come si identifica il titolare effettivo?

Le ipotesi di titolare effettivo riferito a cliente persona fisica sono assolutamente residuali nella normale attività notarile: sono i casi di rapporti fiduciari tra privati o di interposizione fittizia di persona.

Il notaio che abbia percezione della possibile esistenza di un rapporto di questo genere potrà, nell'ambito della richiesta di informazioni, chiedere al cliente-persona fisica se per l'operazione ricorra l'ipotesi di un titolare effettivo e quale sia la sua identità.

Nel caso invece di cliente soggetto non personificato, il notaio deve sempre avviare un processo di identificazione del titolare effettivo, processo di identificazione che nel caso di catene di società impone di risalire a ritroso fino a individuare la o le persone fisiche che controllano il gruppo; la norma lascia al notaio la scelta se ricorrere a una dichiarazione responsabile del cliente, ovvero a consultazione di pubblici registri ovvero ancora ad altre modalità idonee.

Non è detto che con riferimento a soggetto non personificato vi sia sempre un titolare effettivo perché possono ricorrere casi nei quali, secondo le soglie previste dalla normativa, nessuna delle persone fisiche possieda capitale e/o diritti di voto per una percentuale significativa; tuttavia la attività di analisi del soggetto non personificato rivolta alla individuazione dell'eventuale titolare effettivo va sempre eseguita.

B) IL CONTROLLO COSTANTE

L'articolo 19 indica altresì a carico del professionista l'obbligo del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. Tale obbligo presuppone però un rapporto continuativo che si snoda nel tempo tra notaio e cliente, ipotesi assolutamente residuale per il notaio le cui prestazioni, normalmente si esauriscono con l'esecuzione della singola prestazione professionale.

C) L'ACQUISIZIONE DI INFORMAZIONI

Mentre l'attività di identificazione del cliente e dell'eventuale titolare effettivo non presenta grandi margini di interpretazione - e quindi lo studio notarile adatterà tendenzialmente delle procedure standardizzate in materia, da valere per qualunque operazione - l'attività di **acquisizione di informazioni** va valutata secondo i principi generali che abbiamo sopra individuato.

Un'attività di acquisizione di informazioni penetrante, eventualmente con l'utilizzo di moduli, e con caratteristiche burocratiche simili a quelle adottate dagli istituti bancari e dagli intermediari finanziari, se adottata in maniera generalizzata, porterebbe ad una intollerabile applicazione della normativa e, comunque, non si giustificerebbe in rapporto al (bassissimo) rischio di riciclaggio presente nella normale attività notarile.

La prestazione richiesta al notaio, vale a dire il ricevimento di un atto, nella stragrande maggioranza dei casi, per le stesse caratteristiche con cui il notaio deve renderla, non comporta l'acquisizione di particolari informazioni aggiuntive derivanti dalla normativa antiriciclaggio. Infatti già l'attività di adeguamento imposta al notaio dalla legge notarile ricomprende la necessità per il notaio di valutare il profilo soggettivo del cliente e dell'eventuale titolare effettivo e il profilo oggettivo dell'operazione come richiesto dall'articolo 20; d'altra parte lo stesso articolo 20 impone di commisurare l'approfondimento al rischio commisurato al tipo di cliente ed al tipo di prestazione.

Per i casi nei quali, invece, si ritenga di procedere all'acquisizione di informazioni, è la stessa norma che individua i criteri generali da seguire: con riferimento al cliente si valuterà la natura giuridica, l'attività, il suo comportamento e il paese di provenienza; mentre, con riferimento all'operazione, se ne valuteranno la tipologia, le modalità di svolgimento, l'ammontare, la ragionevolezza e l'area geografica di destinazione.

Le informazioni dovranno essere richieste al cliente, che è obbligato ai sensi dell'articolo 21 a fornirle sotto la sua responsabilità,

anche per iscritto; non è, quindi, previsto che il notaio debba procedere autonomamente ad eseguire indagini consultando banche dati o attraverso la navigazione in siti internet o utilizzando procedure proprietarie.

Un discorso a parte va fatto per i mezzi di pagamento per i quali, al di là delle ipotesi in cui vanno tracciati in atto, e quindi sono già per altra disposizione normativa nella disponibilità del notaio, non può ragionevolmente affermarsi che lo stesso possa disinteressarsi della loro analisi, salvo le ipotesi nelle quali le somme oggetto di transazione siano di importo irrilevante. Nel quadro degli obblighi di adeguata verifica può dirsi ricompreso quello di acquisire informazioni in ordine ai mezzi di pagamento, informazioni che si tradurranno, nella maggior parte dei casi, o nella loro indicazione in atto ovvero nell'acquisizione di una loro copia al fascicolo di studio.

Mancata o incompleta adeguata verifica

Per tutti gli altri destinatari della normativa, la mancata o incompleta adeguata verifica impone l'obbligo di astensione dalla prestazione.

Per il notaio, invece, non vi è dovere di astensione in tutti i casi in cui vi sia l'obbligo di legge di ricevere l'atto. Il notaio, quindi, procederà a ricevere l'atto, sempre che non si tratti di atto vietato ex articolo 28 legge notarile, anche nel caso in cui non abbia potuto eseguire o completare l'adeguata verifica.

Tuttavia in questi casi è la stessa norma che impone di valutare se effettuare la segnalazione di operazioni sospette e quindi sarà buona regola di prudenza, nell'ipotesi in cui si decida di non effettuare la segnalazione, di lasciare traccia, nel fascicolo, del procedimento valutativo adottato.

La tempistica della adeguata verifica

La normativa antiriciclaggio non prescrive espressamente l'obbligo di annotazione della data di conferimento dell'incarico, ma prevede che l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo può aver luogo per i professionisti al momento in cui è conferito l'incarico professionale o in quello dell'esecuzione dell'operazione (art. 19).

Per i notai l'identificazione, ed in generale l'attività di adeguata verifica, può quindi coincidere con la data della stipula.

Riassumendo:

Le attività richieste dalla disciplina antiriciclaggio per adempiere agli obblighi di adeguata verifica, nella maggior parte dei casi, non vanno oltre quelle già abitualmente svolte nell'ambito della raccolta di documenti e informazioni nella istruttoria della pratica.

Rispetto al passato, le novità introdotte dalla normativa antiriciclaggio consistono:

- nel dover mantenere nel fascicolo per tutte le operazioni i documenti relativi all'adeguata verifica (quali copia del documento di identità delle parti, salvo i rari casi nei quali l'identificazione è effettuata per conoscenza personale diretta dal pubblico ufficiale, copia delle visure camerali con gli assetti proprietari, copia delle delibere autorizzative, copia dei mezzi di pagamento, salvo eccezioni giustificate, ecc.);

- nelle operazioni per così dire ordinarie, quando lo scopo e la natura dell'operazione emergono di per sé dalla richiesta fatta dalle parti di ricevere l'atto, e appaiono omogenee con la loro attività ed il loro profilo economico e patrimoniale, non sembra necessaria alcuna ulteriore attività specifica;

- in presenza di particolari circostanze, legate ai soggetti (ad es. incoerenza dell'attività o del profilo economico-patrimoniale, area geografica di provenienza, struttura societaria artificiosamente complessa) o all'operazione (ad es. particolare rilevanza, area geografica di destinazione, irragionevolezza, mezzi di pagamento intestati a terze parti, ecc.) ovvero quando comunque siano emersi indicatori di anomalia, si dovrà procedere ad un approfondimento, generalmente mediante richiesta di informazioni al cliente, che prudenzialmente saranno raccolte per iscritto e da lui sottoscritte. Occorrendo, sarà conservata nel fascicolo anche una nota in merito alle considerazioni conclusive del notaio, particolarmente nel caso in cui abbia deciso di non dover segnalare l'operazione come sospetta.

REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE

Contenuto degli obblighi (artt. 36 e 38)

La norma prevede una disciplina di base per tutti i soggetti obbligati e poi una disciplina di settore con obblighi attenuati per quanto riguarda i notai.

La disciplina di base indica un obbligo di conservazione riguardo ai documenti e un obbligo di registrazione riguardo alle informazioni.

L' **obbligo di conservazione** impone di conservare per 10 anni alcuni documenti relativi all'adeguata verifica e le scritture e le registrazioni relative alle prestazioni professionali.

L' **obbligo di registrazione** , cui è comunque collegato un obbligo di conservazione decennale, riguarda una serie di dati relativi al cliente, alla prestazione, ai mezzi di pagamento, e deve essere adempiuto entro 30 giorni dal compimento della operazione o dall'accettazione dell'incarico.

Per adempiere alle modalità di registrazione i soggetti obbligati possono avvalersi di un archivio informatico o, più semplicemente, del **registro della clientela** . Tendenzialmente l'archivio informatico è adatto a strutture di grandi dimensioni mentre il registro della clientela appare adeguato per gli studi professionali. Se si sceglie di adottare il registro della clientela è bene tenere presente che questo funziona come un

indice che rinvia al fascicolo del cliente nel quale devono essere conservati i documenti, i dati e le informazioni pertinenti alla prestazione professionale.

L'articolo 38, comma 6, individua una **disciplina di settore** specifica per l'attività notarile: il legislatore ha ritenuto che tutta l'attività propria del notaio sia sufficientemente tracciabile ai fini antiriciclaggio e quindi ha stabilito la sostanziale equivalenza tra gli obblighi di registrazione e conservazione e gli obblighi di tenuta di atti e repertori notarili.

Per le **prestazioni notarili tipiche** non è pertanto prevista alcuna attività di registrazione particolare, essendo sufficiente la messa a repertorio dell'atto notarile; tra l'altro, siccome il termine per l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica e di registrazione e conservazione può coincidere anche con l'esecuzione della prestazione, non si pone alcun problema di mancata tempestività in ordine agli obblighi di registrazione: durante tutta la fase istruttoria dell'atto notarile che precede la stipula non vi è alcun obbligo di registrazione.

Se non vi sono obblighi particolari di registrazione, è bene ricordare che anche il notaio è tenuto a *conservare il fascicolo del singolo cliente* per la consultazione dei documenti e degli ulteriori dati ed informazioni acquisite nell'adeguata verifica (es. le visure camerali, i documenti di identità, le copie dei mezzi di pagamento che non siano riportati in atto, eventuali dichiarazioni rese dal cliente, note di analisi dello stesso notaio, ecc.).

Per le sole **attività non notarili**, il notaio deve adeguarsi alla normativa generale dei professionisti e, quindi, adottare un registro (cartaceo) della clientela (soluzione preferibile) o un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici.

Per attività non notarili si devono intendere le mere attività di consulenza, non finalizzate alla stipula di un atto notarile e gli incarichi interrotti o revocati, purché l'attività svolta fino alla revoca dell'incarico si sia concretizzata in una effettiva prestazione professionale, vale a dire sia maturato il diritto ad un compenso.

Restano poi escluse dall'ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 12, comma 3, le attività di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali, quali ad esempio la redazione delle denunce di successione. Occorre però fare attenzione perché anche la predisposizione di una dichiarazione fiscale può far scattare l'obbligo di effettuare una SOS.

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Contenuto degli obblighi (artt. 41 e 43)

Riciclaggio e autoriciclaggio

La normativa antiriciclaggio adotta una sua propria definizione di "riciclaggio", autonoma rispetto alla corrispondente definizione della

norma penale, in base alla quale vengono in considerazione fattispecie che di per sè esulerebbero dal disposto degli artt. 648- *bis* e 648- *ter* c.p. (reato di riciclaggio proprio ed improprio); in particolare rileva il c.d. “autoriciclaggio”, vale a dire l’uso, il reimpiego o l’occultamento di proventi delittuosi effettuato dallo stesso soggetto che ha commesso il reato presupposto.

La valutazione della fattispecie secondo gli indicatori di anomalia

Il notaio, dopo aver eseguito l’adeguata verifica, identificando il cliente e l’eventuale titolare effettivo, e acquisendo le informazioni che il profilo di rischio dell’operazione e del cliente suggeriscono come opportune, completa il suo percorso di analisi imposto dalla normativa antiriciclaggio verificando se vi sono gli estremi per una segnalazione di operazione sospetta.

Questa ultima fase dell’analisi viene condotta anche mettendo a confronto le risultanze dell’adeguata verifica con gli indicatori di anomalia ministeriali, fermo restando che l’aver riscontrato la presenza di uno o più indicatori di anomalia nella fattispecie non è né condizione necessaria, né condizione sufficiente per far scattare l’obbligo di segnalazione.

La problematica dell’area geografica

Una delle novità introdotte dalla normativa antiriciclaggio è data dalla necessità di operare una valutazione del rischio basata sull’area geografica di residenza del cliente ovvero nella quale si producono tutti o parte degli effetti dell’operazione.

Per effettuare questa valutazione il notaio dovrà verificare se il Paese estero sia o meno inserito in una Black List, ovvero non sia inserito in una White List, ed al riguardo occorre prendere in considerazione sia le Liste “antiriciclaggio” che quelle “fiscali”; gli strumenti e le attività di lotta al riciclaggio tendono ormai a sovrapporsi e quasi a coincidere con quelli di lotta all’evasione fiscale.

La necessaria ponderazione finale

La norma parla di “segnalazione di operazione sospetta” e non di “segnalazione di operazione anomala”; ciò vuol dire che la segnalazione deve essere sempre frutto di un’attività di valutazione della fattispecie, rimessa al prudente apprezzamento del notaio.

Si tratta di un’attività personale, e non delegabile, del notaio rispetto alla quale i collaboratori dello studio notarile possono svolgere solo un ruolo ausiliario.

Per poter verificare se via sia stato un corretto adempimento degli obblighi, occorrerà analizzare il percorso logico della valutazione riferendosi al momento dell’esecuzione dell’operazione, e valutare se gli elementi disponibili, le caratteristiche oggettive dell’operazione e soggettive del cliente, potevano far sorgere il sospetto. Per questo motivo è necessario poter dimostrare, in caso di contestazione, come si

è svolto il procedimento di valutazione, conservandone documentazione nel fascicolo; potrebbe non essere sufficiente una valutazione fatta ex post.

- 1â Questo documento vuole essere una guida introduttiva alla materia degli obblighi antiriciclaggio per i notai, ma non può sostituire per la complessità della interpretazione della normativa, le linee guida, gli studi, i materiali e le risposte a domande frequenti (FAQ) predisposti dal Gruppo Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato, e disponibili sulla R.U.N., nella area "Antiriciclaggio".

Salvatore Lombardo



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

note legali

I testi pubblicati sono di proprietà del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario. La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supporto idoneo alla riproduzione e trasmissione non è consentita senza il consenso scritto della Redazione. Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavia l'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.

CNN Notizie a cura di
Claudia Petraglia

Responsabile
Massimiliano Levi

Coordinamento di Redazione
Francesca Minunni, Chiara Valentini

Redazione
Francesca Bassi, Daniela Boggiali,
Chiara Cinti, Mauro Leo,
Annarita Lomonaco

Contatti

cnn.redazione@notariato.it
www.notariato.it
Trasmissione di Notartel
S.p.A.

WWW.NOTARIATO.IT